

CORRIERE CREMONESE

GIORNALE POLITICO E LETTERARIO

UFFICIALE PER LE INSERZIONI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLA PROVINCIA

Si pubblica il Mercoledì e Sabato

Associazioni
In Cremona L. 10
Fuori Franca per la Posta L. 10
Semestre e trimestre in proporzione
Un Numero separato Centesimi 15.

Inserzioni
Ogni linea o spazio di linea L. 10
Per una seconda o più inserzioni L. 5

Le lettere non affrancate sono respinte

Cremona 11 Dicembre

RIORDINAMENTO AMMINISTRATIVO dello Stato.

La Commissione Parlamentare, composta dell'On. Borgatti, D'Amico, Macchi, Piroli, Bargonì, Colotta, Tenca, Corsi e Correnti, Bargonì relatore, presentava giorni sono alla Camera dei deputati il progetto del riordinamento dell'Amministrazione centrale e Prov. dello Stato, e sulla istituzione degli uffici finanziari provinciali, preceduto da una relazione altrettanto chiara che sobria e precisa. Atteso con grande desiderio così dal Parlamento come dal paese veniva il progetto messo immediatamente in discussione, e già da quattro giorni esso è il tema degli oratori.

Nell'impossibilità di riportare integralmente tutto questo importantissimo documento, crediamo d'interpretare il desiderio dei nostri lettori sottoponendo loro il testo del progetto di legge della Commissione, il quale per avventura potrà essere qua e là ritoccato e corretto, ma che con molta presunzione verrà nei suoi concetti sostanziali adottato. Ecco:

TITOLO I.

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.

Art. 1. La direzione suprema di tutti i servizi che costituiscono l'amministrazione dello Stato è affidata e riservata ai ministri, segretari di Stato.

Art. 2. L'amministrazione dello Stato viene esercitata:
O collettivamente dai ministri deliberanti in Consiglio;
O individualmente dai singoli ministri.

Art. 3. Saranno per decreto reale determinati tutti gli affari, i quali debbono essere oggetto di deliberazione nel Consiglio dei ministri, oltre quelli che gli sono riservati dalla legge.

Il Consiglio dei ministri riceve sempre preventiva comunicazione dei disegni di legge che ciascun ministro intende presentare al Parlamento.

Art. 4. Le deliberazioni del Consiglio dei ministri sono consegnate e conservate in apposito protocollo, firmato dal presidente e dal ministro che adempie l'incarico di segretario.

Art. 5. Ciascun ministro esercita le sue funzioni:

O personalmente e col sussidio del proprio ufficio ministeriale;

O col mezzo di amministrazioni centrali distinte, che per la specialità e vastità della materia amministrativa loro assegnata hanno ordinamento distinto e diramazioni di uffici dipendenti;

Ed anche mediante ispezioni generali e speciali, ordinarie o straordinarie.

Art. 6. Le leggi determinano i casi in cui i ministri, nell'esercizio delle loro funzioni, debbono sentire il parere del Consiglio di Stato e di altri Consigli aventi una competenza tecnica o speciale. I ministri possono inoltre demandare lo studio di determinate materie amministrative a Commissioni o Giunte appositamente istituite.

Art. 7. I Consigli aventi giurisdizione o competenza tecnica, ed in generale tutti i corpi consultivi, i cui membri abbiano, come tali, uno stipendio ed un'indennità, devono essere istituiti con legge.

Gli altri possono venire creati con decreto reale.

Art. 8. Ogni ministro può avere alla propria immediata dipendenza un segretario generale col nome di sottosegretario di Stato.

Quando all'ufficio di sottosegretario di Stato sia chiamato un pubblico funzionario, questi conserva le condizioni e i diritti inerenti alla sua carriera, senza conseguire, in virtù della carica straordinaria cui viene assunto, verun titolo speciale di preferenza.

Art. 9. Il sottosegretario di Stato deve essere nominato con decreto reale per deliberazione del Consiglio dei ministri, e firma in nome del ministro per delegazione che da lui riceve.

Art. 10. Per la direzione del proprio gabinetto ogni ministro può avere un segretario particolare.

Il segretario particolare:
Quando è scelto fra gli impiegati dello Stato, serba le condizioni e i diritti inerenti alla propria carriera, senza conseguire, in virtù del servizio cui è chiamato, verun titolo speciale di preferenza.

Quando è scelto fuori del corpo degli impiegati, è parificato, durante il suo temporaneo servizio, pel grado e lo stipendio, al segretario di prima classe.

Art. 11. Il numero e le attribuzioni attuali dei Ministri non potranno mutarsi che per legge.

TITOLO II.

DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLO STATO.

CAPO I. — Dei Ministri e delle amministrazioni centrali distinte.

Art. 12. Gli uffici ministeriali sono ripartiti in divisioni, a norma e per ragione della materia che trattano.

La distribuzione delle materie è fatta con decreto del ministro.

Art. 13. Per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, possono essere creati nei Ministeri, non carattere permanente o temporario, uffici tecnici speciali, quando l'indole rigorosamente tecnica della materia e la sua importanza lo esigano.

Art. 14. Le amministrazioni centrali distinte non possono essere stabilite che per legge.

I loro uffici sono ripartiti in divisioni, giusta le materie.

La distribuzione delle materie è fatta con decreto ministeriale.

Art. 15. I capi delle amministrazioni centrali distinte hanno essi soli titolo e grado di direttori generali.

I direttori generali firmano in proprio nome tutti gli atti relativi agli affari che la legge d'istituzione della rispettiva amministrazione lascia alla loro competenza, e ne rispondono al ministro.

Per tutti gli altri affari essi sono all'immediata dipendenza del ministro e ne riferiscono a lui od al sottosegretario di Stato.

Art. 16. Nell'ordinamento delle amministrazioni centrali distinte potranno essere stabiliti Consigli d'amministrazione, presieduti dai direttori generali e composti di capi di divisione.

Art. 17. Il ministro può sempre richiamare a sé la trattazione di singoli affari di competenza dei direttori generali.

In tal caso li risolve colla sua firma.

Art. 18. I direttori generali, alla fine di ogni anno, presentano al ministro una relazione particolareggiata:
Sull'andamento dei vari servizi;
Sul risultato dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti;

Sulle principali osservazioni cui i servizi hanno dato luogo, in seguito alle praticate ispezioni;

Sui provvedimenti presi dall'amministrazione;

E su quelli da essa proposti al ministro.

Art. 19. In caso di impedimento o di assenza del direttore generale, potrà con decreto reale essere incaricato un capo di divisione di farne le veci.

Art. 20. Nei Ministeri, ove sono istituiti uffici interni tecnici speciali, il capo, o direttore tecnico, firma in proprio nome i soli atti che riguardano il servizio tecnico, e che non implicano decisioni amministrative; e ne risponde al ministro.

Art. 21. I capi delle divisioni:
Studiano e dirigono la trattazione degli affari nei rispettivi uffici;

E ne riferiscono al ministro od al sottosegretario di Stato, o, quando apparten-

gono alle amministrazioni centrali distinte, al direttore generale.

Art. 22. I capi divisione firmano in proprio nome tutti i carteggi che servono a richiamare atti e documenti, in quanto tali carteggi non possano impedire o in modo qualsiasi pregiudicare la decisione riservata al ministro o al direttore generale.

Art. 23. Le divisioni e gli uffici di un Ministero o di un'amministrazione centrale distinta comunicano fra loro non mediante carteggio, ma con semplice trasmissione di atti, accompagnata da informazione verbale o da note sommarie scritte sugli atti medesimi.

Art. 24. Ciascun Ministero e ciascuna amministrazione centrale distinta ha un speciale ufficio di ragioneria, ordinato giusta la legge di contabilità.

Art. 25. Ciascun Ministero e ciascuna amministrazione centrale distinta hanno:
Un archivio unico;
Un unico protocollo;
Un unico ufficio di copisteria e di spedizione.

La direzione di questi servizi d'ordine è affidata all'archivista.

Art. 26. L'archivista deve ritirare e custodire sotto la sua speciale responsabilità le carte ed oggetti di valore che pervenissero agli uffici da lui diretti.

Gli atti riservati verranno protocollati, custoditi e spediti separatamente, sotto la propria responsabilità, da un segretario scelto dal ministro.

Art. 27. Un regolamento uniforme approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme colle quali:
Le istanze e documenti agli uffici dei protocolli ministeriali e di tutte le amministrazioni centrali e il conoscerne l'esito;
Assicurare il ricevimento e la registrazione e, constatare il movimento di tutti gli atti e documenti presentati;

E curare la sollecita spedizione dei carteggi e la ordinata conservazione di tutte le carte d'ufficio.

CAPO II. — Delle Ispezioni.

Art. 28. Le ispezioni generali ordinarie vengono annualmente ordinate dai ministri o dai direttori generali per le materie amministrative e per gli uffici che da loro dipendono.

Le relative ordinanze designano i funzionari incaricati di compierle, le circoscrizioni territoriali entro le quali devono effettuarsi, il tempo in cui debbono essere compiute.

Colle stesse norme possono venire ordinate ispezioni speciali per determinate località o sopra determinati uffici.

Art. 29. Tanto i ministri quanto i direttori generali fanno eseguire le ispezioni generali o speciali straordinarie che reputano indispensabili, demandandone l'incarico a funzionari espressamente di volta in volta a ciò destinati.

I ministri possono affidare tale incarico anche a membri dei Consigli contemplati nel precedente articolo 6, come pure a persone estranee ai ruoli degli impiegati dello Stato.

Art. 30. I funzionari incaricati delle ispezioni debbono porsi in relazione coi prefetti e possono stabilire la loro sede temporaria negli uffici di prefettura.

Art. 31. Ad ogni incaricato di una ispezione potrà essere corrisposta una indennità da determinarsi dal ministro, e da prelevarsi sul fondo a questo effetto stanziato nel bilancio dello Stato.

Art. 32. I funzionari incaricati di una ispezione, sia ordinaria, sia straordinaria, possono essere successivamente destinati ad eseguirne altre, ma per tali incarichi non costituiscono una speciale categoria d'impiegati e mantengono i diritti e le condizioni inerenti al proprio grado ed impiego.

Art. 33. Le precedenti disposizioni non si applicano a quei funzionari, i quali, con incarico speciale e costante, e colla denominazione di ispettori di una data materia, compiono un servizio di verifica, di accertamento e di controlleria presso determinate amministrazioni, ove tale servizio è, pel loro andamento, indispensabile e voluto dalla legge.

TITOLO III.

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NELLE PROVINCE.

Art. 34. L'amministrazione governativa è affidata nelle provincie ai prefetti, i quali disimpegnano le loro funzioni in tutto il territorio a cui si estende la loro giurisdizione, coll'opera degli uffici posti sotto la loro dipendenza.

Art. 35. La direzione delle amministrazioni e dei servizi che nelle provincie dipendono dal Ministero delle Finanze è raccolta per ogni provincia in un ufficio che prende nome d'intendenza.

Art. 36. Per virtù di legge possono esistere uffici compartimentali, i quali, per determinati servizi, comprendano più provincie.

Art. 37. Il prefetto e l'intendente di finanza esercitano la rispettiva azione nel territorio sottoposto alla loro giurisdizione, mediante gli uffici delle delegazioni governative.

Art. 38. In ciascuna amministrazione locale od ufficio separato saranno organizzati i servizi d'ordine in conformità dell'articolo 25.

CAPO I. — Delle prefetture.

Art. 39. Il prefetto, rappresentante del potere esecutivo in tutta l'estensione del territorio affidatogli, serbando le attribuzioni conferitegli da leggi speciali, dirige i servizi a lui direttamente emanati.

esercita la sua sorveglianza su tutti gli altri servizi governativi, salvo quanto riguarda l'ordine giudiziario, l'esercito e l'armata.

Vigila inoltre su tutte le imprese nelle quali lo Stato è direttamente interessato, mantenendosi in relazione cogli ufficiali preposti alla direzione ed al sindacato delle medesime.

Il prefetto del luogo dove ha sede un ufficio compartimentale esercita la sua vigilanza anche su questo.

Art. 40. Il prefetto ha relazione diretta coi ministri, e coi direttori generali per le materie che li riguardano.

Quando i direttori generali non siano d'accordo coi prefetti, i provvedimenti emaneranno sempre dal ministro, ancorchè si tratti di affari di competenza dei direttori generali, a sensi dell'articolo 15.

Art. 41. È conferito ai prefetti l'esercizio delle attribuzioni indicate nell'annessa tabella A, le quali spettano ora ai ministri o ad uffici compartimentali o provinciali.

A compiere le funzioni date per legge ai Consigli di prefettura saranno destinati tre impiegati di prefettura superiori di grado e di anzianità.

Art. 42. In ogni prefettura, alla immediata dipendenza del prefetto è posto un segretario generale.

Questi rappresenta il prefetto in tutti i casi di assenza o d'impedimento.

Art. 43. Il prefetto determina le attribuzioni degli impiegati della prefettura e ripartisce fra loro il lavoro.

Il segretario generale, oltre le materie di cui il prefetto gli confida la trattazione, ha l'obbligo di speciale, continua vigilanza sull'archivio e sull'andamento degli uffici che ne dipendono.

Egli provvede sotto la sua responsabilità alla custodia delle carte ed oggetti di valore che eventualmente pervengono alla prefettura.

Art. 44. Le nomine e tutte le disposizioni intorno alle persone dei prefetti e dei segretari generali di prefettura, devono essere deliberate, sopra proposta del ministro dell'interno, in Consiglio dei ministri.

Art. 45. Il prefetto farà ogni anno un giro d'ispezione nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione, e ne porgerà al ministro constanzato rapporto al ministro dell'interno, comunicando agli altri ministri quelle parti del rapporto stesso che possono riguardare i servizi da loro dipendenti.

Il prefetto può inoltre delegare ad impiegati da lui dipendenti determinate e speciali visite d'ispezione.

Art. 46. Il prefetto procede all'installazione di tutti i capi d'ufficio della provincia, e personalmente o per mezzo del segretario generale presiede alla conse-

gna dell'ufficio e ne firma il relativo verbale, in cui sarà sempre descritta la consistenza degli enti locali appartenenti al patrimonio dello Stato.

Art. 47. I prefetti esercitano speciale vigilanza:
sul procedimento della riscossione delle imposte

sulla regolarità delle gestioni delle pubbliche casse; ed in genere sulla regolarità del servizio del tesoro.

Egli possono ordinare verificazioni od ispezioni straordinarie delle casse e dei magazzini e richiedere l'immediata esibizione dei registri, delle scritture e dei documenti necessari all'esercizio della loro vigilanza.

Art. 48. I capi di servizio delle amministrazioni non centrali trasmetteranno annualmente ai prefetti relazioni circostanziate sugli impiegati e sui vari servizi pubblici da loro dipendenti.

I prefetti trasmetteranno tali relazioni ai ministri, unendovi le loro osservazioni.

Art. 49. Il prefetto provvede alle spese del proprio ufficio mediante una somma dal ministro dell'interno espressamente assegnatagli sul fondo a ciò destinato nel bilancio dello Stato.

Fra le spese d'ufficio si comprendono: le indennità per il giro d'ispezione, di cui nel precedente articolo 45, e le retribuzioni del personale assunto dal prefetto a prestare un'opera puramente materiale e manuale.

CAPO II. — Delle intendenze di finanza.

Col mezzo delle intendenze di finanza il Ministero delle finanze e le amministrazioni centrali che vi sono annesse provvedono nelle provincie:

Alle riscossione dei tributi;
Al pagamento delle spese;
All'amministrazione del patrimonio dello Stato;

Alla tutela degli interessi erariali;
Ed, in generale, ad ogni altra materia di loro competenza ed istituto.

Art. 51. Oltre gli uffici finanziari con vario nome esistenti nelle provincie del regno all'atto della promulgazione della presente legge, passano sotto la dipendenza delle intendenze di finanza anche le amministrazioni speciali, siano demaniali siano gabellarie, esistenti nelle provincie.

Art. 52. Le intendenze si distinguono in quattro classi.

Il numero delle intendenze per ciascuna classe e le rispettive piante organiche del personale saranno stabilite per decreto reale.

Art. 53. Le proprietà demaniali che si estendono nel territorio di due o più provincie, senza avere una propria amministrazione speciale,

e le direzioni doganali che hanno il loro confine oltre i limiti di una provincia,

saranno sottoposte a quella intendenza che verrà a tal uopo designata con decreto ministeriale.

Art. 54. Gli intendenti corrispondono per ciascuna categoria d'affari o col ministro o col direttore generale da cui gli affari dipendono.

Art. 55. Nei casi di massima importanza e di urgenza, e relativi ad affari che oltrepassino la loro competenza, gli intendenti ricorrono ai prefetti, e ne eseguono le decisioni.

Debbono sempre ricorrere ai prefetti quando abbiano bisogno di richiedere l'assenza di forza armata.

Art. 56. Le speciali norme di amministrazione e le competenze dei prefetti e degli intendenti nelle rispettive attribuzioni e relazioni e nei rapporti coll'amministrazione centrale saranno determinate da regolamento approvato con decreto reale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio di Stato.

Art. 57. L'intendente provvede alle spese del proprio ufficio mediante una somma dal ministro delle finanze espressamente assegnatagli sul fondo a ciò destinato nel bilancio dello Stato.

Fra le spese di ufficio si comprendono le retribuzioni del personale assunto dall'intendente a prestare un'opera puramente materiale e manuale.

CAPO III. — Delle delegazioni governative.

Art. 58. Sono istituiti uffici esecutivi con speciale circoscrizione territoriale stabilita dalla presente legge, e col nome di delegazioni governative.

Il prefetto e l'intendente se ne valgono per il più sollecito disbrigo degli affari, in vicino contatto cogli amministrati.

Art. 59. La direzione di questo ufficio esecutivo è affidata ad un delegato governativo, il quale:

Assume tutte le attribuzioni che le leggi ed i regolamenti vigenti affidano attualmente ai sotto-prefetti, eccetto che nelle delegazioni dove ha sede una prefettura;

È incaricato di tutte le incombenze che ora vengono disimpegnate dagli agenti delle tasse e dai verificatori dei pesi e delle misure;

Attende alla custodia ed alla conservazione dei libri e degli archivi catastali di tutti i comuni posti nella sua circoscrizione territoriale;

Eseguisce nei libri catastali, a norma delle leggi e dei regolamenti e sotto la propria personale responsabilità, le annotazioni di variazione e di voltura nelle intestazioni dei possessi fondiari;

Introduce nei catasti della ricchezza mobile le variazioni portate dalle deliberazioni delle Commissioni di sindacato;

Rilascia i certificati fondiari e catastali, che gli vengono richiesti dagli interessati, e concede, sotto le cautele prescritte dal regolamento, le ispezioni dei catasti a quelli che ne fanno regolare richiesta;

Eseguisce le operazioni preliminari della leva militare;

Sorveglia le operazioni degli esattori comunali o consorziali;

Compie tutte le altre funzioni che gli vengono delegate, ed eseguisce tutti gli ordini che gli vengono impartiti dal prefetto o dall'intendente di finanza.

Art. 60. Ai delegati governativi è assegnato un fondo per spese d'ufficio, nel quale si comprendono le retribuzioni per gli amanuensi assunti a giornata.

Alle spese per locali d'ufficio concorrono per metà i comuni, di cui vengono custoditi i catasti negli archivi delegatizi.

Ciascun comune inoltre paga per intero le spese per la rinnovazione e trascrizione dei propri libri catastali.

Alle spese per locali d'alloggio del delegato governativo concorrono per metà il comune ove ha sede la delegazione, restando l'altra metà a carico dell'erario.

Art. 61. I delegati governativi sono assistiti da aggiunti.

In caso di mancanza del delegato governativo, un aggiunto, in ragione di classe e di anzianità, lo sostituisce.

Art. 62. La circoscrizione delle delegazioni governative corrisponde all'attuale circoscrizione delle agenzie delle tasse, salvo le modificazioni necessarie perchè il numero delle delegazioni governative non ecceda quello di seicento.

Entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo determinerà con decreto reale le circoscrizioni, la sede e la sede delle delegazioni governative.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI.

CAPO I. — Degli impiegati dello Stato.

Art. 63. Gli impiegati delle amministrazioni dello Stato si distinguono in due ordini.

Il primo è costituito:

A) Dagli impiegati cui incombe la trattazione degli affari per curare l'applicazione delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle discipline vigenti;

B) Dagli impiegati cui sono demandate le operazioni di ragioneria.

Il secondo è costituito:

Dagli impiegati incaricati di registrare, conservare e spedire gli atti e di constatare il movimento coll'ordine prescritto dai regolamenti.

Art. 64. Oltre il sotto-segretario di Stato, i gradi degli impiegati del primo ordine nelle amministrazioni centrali sono:

Per la prima categoria

Direttore generale,
Direttore tecnico,
Capo di divisione,
Segretario,
Vice-segretario.

Per la seconda categoria

Ragioniere generale,
Capo ragioniere,
Ragioniere,
Computista.

Art. 65. Nelle prefetture i gradi degli impiegati del primo ordine sono:

Per la prima categoria

Prefetto,
Segretario generale,
Segretario,
Vice-segretario,
Volontario.

Per la seconda categoria

Primo ragioniere,
Ragioniere,
Computista,
Volontario.

Art. 66. Nelle intendenze i gradi degli impiegati del primo ordine sono:

Per la prima categoria

Intendente,
Primo segretario,
Segretario,
Vice-segretario,
Volontario.

Per la seconda categoria

Primo ragioniere,
Ragioniere,
Computista,

Volontario.

Art. 67. Nelle delegazioni governative i gradi degli impiegati del primo ordine sono:

Delegato governativo,
Aggiunto,
Volontario,

Art. 68. I volontari non sono ammessi nelle amministrazioni centrali, tranne che nel Ministero degli affari esteri per tirocinio della carriera superiore diplomatica e consolare.

In questo Ministero e in tutte le amministrazioni non centrali ove sono ammessi, i volontari debbono giustificare di avere sufficienti mezzi di sussistenza durante il volontariato.

Il loro numero presso ciascuna ufficio è determinato dalle piante organiche.

Quelli tra loro che, per ragione di servizio, venissero destinati ad un ufficio residente in luogo diverso da quello da loro prescelto potranno ottenere con decreto ministeriale una indennità, la quale non sarà mai maggiore di annue lire 1000.

Art. 69. I gradi di prefetto, di capo divisione, di segretario generale, di capo-ragioniere, di delegato governativo, di segretario, di vice-segretario, di ragioniere, di computista, di aggiunto sono suddivisi in classi, in conformità della tabella B, annessa alla presente legge per gli effetti del successivo articolo 82.

Questa tabella determina anche lo stipendio attribuito a ciascun grado ed a ciascuna classe d'impiegati.

I segretari generali non possono mai essere in numero maggiore di 10 nella prima classe e di 20 nella seconda.

Art. 70. I gradi degli impiegati del secondo ordine sono:

Nelle amministrazioni centrali:
Archivista, direttore degli uffici d'ordine,
Protocollista,
Speditore,
Applicato.

Nelle prefetture e nelle intendenze:
Archivista, capo del servizio d'ordine;
Protocollista,
Speditore,
Volontario.

Nelle Delegazioni governative i servizi d'ordine saranno di regola esercitati o almeno diretti da un solo aggiunto, a cui, ove occorra, sarà dato un sussidio di natura subalterna.

Art. 71. Colle piante organiche sarà stabilito in quali uffici l'archivista debba esercitare direttamente egli stesso anche le funzioni del protocollista, o quelle altresì dello speditore, col solo sussidio del personale subalterno.

Gli impiegati del secondo ordine ad ogni cinque anni di servizio nella stessa classe dello stesso grado hanno diritto all'aumento del 10 per cento del loro ultimo stipendio, senza però che questo possa sorpassare mai la cifra di lire 400.

Lo stipendio degli archivisti dei ministeri potrà giungere sino alla cifra di 5000 lire.

Art. 72. Per ciascuna amministrazione centrale sarà formato un solo ruolo di impiegati comprendente anche quelli degli uffici dipendenti.

Gli impiegati del secondo ordine presso le intendenze faranno parte del ruolo degli impiegati del secondo ordine del Ministero delle finanze.

Sarà formato un unico ruolo per tutti gli impiegati di ragioneria, indipendentemente dalle amministrazioni ed uffici cui si trovano applicati,

I delegati governativi e gli aggiunti costituiranno un solo ruolo tenuto egualmente presso il Ministero dell'interno e presso quello delle finanze, salvi gli effetti della parificazione, giusta il seguente articolo 73.

Il passaggio d'un impiegato dal ruolo d'un'amministrazione centrale ad un ruolo diverso, dovrà essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei ministri.

I delegati governativi e gli aggiunti potranno in via normale essere passati o promossi così nel ruolo che comprende il personale delle prefetture, come nei ruoli che comprendono il personale delle intendenze.

Art. 73. Le nomine, le promozioni e tutte le disposizioni riguardanti il personale delle amministrazioni dello Stato sono fatte:

od individualmente per decreto reale, quando si tratti di funzionari per i quali si richiede deliberazione del Consiglio dei ministri;

o per elenchi approvati con decreto reale. Per decreto ministeriale potranno essere fatte quelle disposizioni disciplinari che saranno a tale effetto indicate nella legge sullo stato degli impiegati e, fin che questa non venga emanata in apposito regolamento approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Le nomine e le disposizioni fatte per elenchi approvati con decreti reali sa-

ranno notificate agli interessati mediante brevetto firmato dal ministro.

Quando trattasi di impiegati delle amministrazioni non centrali, tale documento verrà loro rimesso dal prefetto sotto la cui direzione e vigilanza sono posti.

I decreti reali relativi ai delegati governativi ed agli aggiunti dovranno essere firmati da entrambi i ministri dell'interno e delle finanze.

Art. 74. In tutte le amministrazioni ove gli impiegati hanno denominazioni speciali, i rispettivi gradi saranno parificati in conformità di apposita tabella da approvarsi con decreto reale.

Art. 75. Coloro che aspirano agli impieghi amministrativi dello Stato devono avere età non minore di 18 e non maggiore di 28 anni;

Essere di sana costituzione fisica;
Aver compiuti gli studi necessari per ottenere l'ammissione ad un esame di concorso;

Presentare l'attestato di moralità rilasciato dal sindaco del comune;

Avere, ove abbiano oltrepassato i venti anni, soddisfatto all'obbligo della leva.

Art. 76. Per essere ammessi agli esami di concorso:

Gli aspiranti alla prima categoria del primo ordine devono provare di avere compiuto un corso completo di studi presso una Università od istituto d'insegnamento superiore;

Gli aspiranti alla seconda categoria del primo ordine devono provare di avere conseguita la patente di ragioneria;

Gli aspiranti al secondo ordine devono provare di avere almeno conseguita la licenza in un ginnasio od in una scuola tecnica.

Art. 77. Gli esami e la istituzione delle Giunte esaminatrici sono regolati da decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, fintanto che non provveda la legge sullo stato degli impiegati.

I programmi degli esami sono compilati:

Per l'ammissione alla prima categoria del primo ordine, dal Consiglio di Stato;

Per l'ammissione alla seconda categoria del primo ordine, dalla Corte dei conti;

Per l'ammissione al secondo ordine, da un'apposita Commissione creata con decreto ministeriale.

I programmi per l'ammissione dei volontari al Ministero degli affari esteri, formeranno oggetto di un regolamento speciale.

Art. 78. Il buon esito degli esami di concorso determina il diritto di ammissione al volontariato od al grado inferiore dell'ordine a cui l'aspirante vuol essere ascritto.

Art. 79. Non possono essere contemporaneamente destinati nella stessa divisione o nello stesso ufficio gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero.

Art. 80. Oltre il sotto-segretario di Stato, ogni ministro può proporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri la nomina di impiegati scelti per eccezione fra persone estranee ai ruoli, purchè si tratti unicamente di posti superiori a quello di capo divisione.

Art. 81. Nessun membro del Parlamento, durante la Legislatura cui appartiene od abbia appartenuto, può essere assunto con nomina ad un'impiego dello Stato incompatibile colle funzioni parlamentari.

Art. 82. Gli avanzamenti negli impieghi hanno luogo o per anzianità o per ragione di merito.

Nei gradi e rispettive classi, fino a quello di segretario di prima classe e posti paraggiati, un quarto delle promozioni può aver luogo per ragione di merito.

La promozione al posto di capo divisione e ai posti paraggiati e il passaggio ai gradi superiori ha sempre luogo per ragione di merito.

La promozione da una classe all'altra del grado di capo divisione o dei gradi più elevati, ha luogo per ragione di anzianità.

Art. 83. In quei Ministeri e in quelle amministrazioni centrali da cui dipendono amministrazioni locali non potranno essere nominati capi divisione se non gli impiegati che avranno prestato servizio almeno per due anni nelle amministrazioni locali medesime.

Il servizio attivo di due o più anni nei gradi di ufficiale dell'esercito o dell'armata è parificato, per gli effetti del presente articolo, al servizio presso le amministrazioni locali.

Art. 84. Non sono ammesse le traslocazioni degli impiegati senza contemporanea promozione, fuorchè per causa disciplinare.

Per gli effetti del presente articolo è causa disciplinare anche la incompatibi-

ità dell'ulteriore soggiorno dell'impiegato in una data località per ragioni personali, ancorchè non direttamente dipendenti dal servizio.

Anche nel caso di promozioni non sono di regola ammesse le traslocazioni, che rispetto agli impiegati i quali vi abbiano aspirato mediante il concorso.

Art. 85. Il ministro può, per gravi considerazioni di pubblico servizio, traslocare anche senza promozione impiegati del primo ordine.

In questi casi il traslocato ha diritto al rimborso integrale delle spese necessarie, effettivamente sostenute per la traslocazione.

Art. 86. Per i posti che si rendono vacanti nelle amministrazioni dello Stato, quando non venga provveduto d'ufficio a sensi dell'articolo precedente, vien pubblicato avviso di concorso sulla Gazzetta Ufficiale.

L'avviso indica l'ordine, la categoria ed il grado degli impieghi, e fissa il giorno entro il quale gli aspiranti debbono presentare le loro dichiarazioni e i loro documenti.

Gli atti del concorso di ciascun impiegato dovranno essere accompagnati da speciale rapporto del rispettivo capo d'ufficio.

Quando il concorso sia fatto da impiegati di amministrazioni non centrali, i rapporti saranno sottoposti al prefetto che li trasmetterà con sua relazione al Ministero.

Art. 87. Le piante organiche numeriche di tutto indistintamente le amministrazioni dello Stato dipendono annualmente dalla legge del bilancio.

Art. 88. Col regolamento indicato nell'articolo 72 saranno determinate le disposizioni disciplinari degli uffici amministrativi e i diversi gradi delle punizioni applicabili agli impiegati.

Lo stesso regolamento provvederà alla istituzione di appositi Consigli di disciplina e determinerà le loro attribuzioni e i limiti della loro competenza.

Nelle amministrazioni ove siano stabiliti Consigli di amministrazione a termini dell'articolo 16, potranno questi funzionare anche come Consigli di disciplina.

Tali Consigli saranno sentiti in tutti i casi di promozioni, aspettative, dispense dal servizio, collocamento a riposo, traslocazioni e proposte di onorificanze per gli impiegati.

CAPO II. — Del personale subalterno.

Art. 89. Il personale la cui retribuzione è compresa nelle spese d'ufficio non conseguisce alcuno dei diritti spettanti agli impiegati dello Stato.

Il buono e diligente servizio è però sempre un titolo di preferenza nel caso di concorso a posti vacanti.

Art. 90. Per il servizio degli uffici amministrativi dello Stato sono destinati uscieri, nominati con decreto ministeriale.

Il ministro dell'interno può delegare la facoltà di queste nomine ai prefetti per gli uffici che da essi direttamente dipendono.

Art. 91. Coloro che aspirano al posto di uscieri devono:

Avere età non maggiore di 30 anni; Essere di sana e robusta costituzione; Saper leggere e scrivere correttamente; Produrre certificati di moralità.

Art. 92. I concorrenti ai posti di uscieri, che provino di avere prestato servizio militare allo Stato e di aver ottenuto il regolare congedo, saranno preferiti agli altri, ancorchè abbiano oltrepassata l'età prescritta nell'articolo precedente.

Art. 93. Nei Ministeri e nelle amministrazioni centrali distinta, alla direzione del servizio degli uscieri e degli inservienti è preposto un capo uscieri.

Art. 94. Gli uscieri figurano nelle piante organiche degli uffici presso i quali sono destinati a prestar servizio.

La spesa degli inservienti è compresa nelle spese d'ufficio.

Titolo V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 95. Per effetto della promulgazione della presente legge cessano di esistere.

Le sotto-prefetture;

I commissariati distrettuali;

Le direzioni compartimentali del demanio e delle tasse sugli affari;

Quelle delle imposte dirette, del catasto e dei pesi e delle misure;

Quelle delle gabelle;

Quelle del lotto, che vengono compenstrate nella intendenza del luogo ove è la loro sede attuale;

Le ispezioni distrettuali e le agenzie provinciali del tesoro.

Le agenzie delle tasse;

Gli uffici di verificaione dei pesi e delle misure.

Art. 96. Sono abolite la direzione generale e le direzioni compartimentali del contenzioso finanziario.

Le loro attribuzioni saranno riunite nel Ministero delle finanze in un ufficio che ne farà parte integrante.

Art. 97. Sono aboliti i gradi di consigliere di prefettura, di ispettore generale, ispettore centrale ed ispettore, e il grado di capo sezione; salvi, per gli Ispettori, gli effetti della eccezione portata dall'articolo 33.

Art. 98. Tutti i corpi consultivi, creati per decreto reale, i quali, a sensi dell'articolo 7, non possono esistere che per legge, sono aboliti.

Può il Ministero mantenerli in vigore mediante nuovo decreto reale da sottoporre entro tre mesi all'approvazione del Parlamento.

Art. 99. Nonostante il disposto dell'articolo 14, è fatta facoltà al Governo, durante il periodo di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, di creare amministrazioni centrali distinte o di confermare quelle esistenti.

Tale creazione o conferma dev'essere fatta, previo parere del Consiglio di Stato, per deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante decreto reale, che ne determinerà l'organizzazione anche per gli effetti dell'articolo 15.

Art. 100. Tutti gli impiegati dello Stato, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, dovranno, a cura delle amministrazioni cui appartengono, essere inseriti nei nuovi ruoli per gli effetti ed a norma degli articoli 63 e 82.

I nuovi ruoli saranno riveduti da una Commissione di nove membri, nominata per deliberazione del Consiglio dei ministri e composta:

di consiglieri di Stato;
di consiglieri della Corte dei conti;
e di magistrati giudiziari;

i ruoli saranno definitivamente approvati con decreto reale.

Art. 101. Saranno considerati come appartenenti alla prima categoria del primo ordine, senz' uopo di alcuna loro dichiarazione:

1° Gli impiegati dei Ministeri e delle amministrazioni centrali distinte, che hanno grado non inferiore a quello attuale di segretario;

2° Gli impiegati delle amministrazioni compartimentali, che hanno grado superiore o corrispondente a quello di segretario di Ministero;

3° Gli impiegati delle prefetture e delle sotto-prefetture, che hanno grado non inferiore a quello attuale di consigliere aggiunto.

Art. 102. Quelli fra gli impiegati contemplati nel precedente articolo, che aspirassero ad impieghi della seconda categoria del primo ordine od ai posti superiori del secondo ordine, potranno essere ammessi al concorso per medesimi.

Art. 103. Tutti gli impiegati non compresi nei precedenti articoli 101 e 102 devono dichiarare a quale categoria ed a quale ordine intendono di appartenere e sostenere l'esame da darsi in base all'articolo 77.

Qualora non facciano alcuna dichiarazione, saranno considerati come appartenenti al secondo ordine.

Quelli che dopo fatta la dichiarazione non vincessero la prova dell'esame per nessuna delle due categorie del primo ordine, resteranno collocati nel secondo ordine.

Art. 104. I posti da conferirsi in seguito all'attuazione della presente legge saranno concessi dietro concorso.

Gli atti del concorso di ciascun impiegato dovranno essere accompagnati da speciale rapporto del rispettivo capo d'ufficio.

Art. 105. I volontari attualmente in servizio dovranno sostenere l'esame a norma dell'articolo 103.

Dovranno altresì dichiarare presso quale prefettura, intendenza o delegazione governativa aspirerebbero a prestar servizio.

Potranno, finchè non sia esaurito il loro numero, essere mantenuti, per decisione del ministro, presso l'amministrazione cui sono attualmente addetti.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai volontari del Ministero degli affari esteri.

Art. 106. Saranno dispensati dall'esame quegli impiegati e volontari che, essendo muniti dei requisiti prescritti dall'articolo 76 o di titoli equivalenti, provassero di avere già sostenuto un esame corrispondente a quello prescritto dalla presente legge, e di avere successivamente coi prestati servizi dato prove di idoneità.

Art. 107. Gli stipendi, dei quali sono presentemente provvisti gli impiegati che per effetto della immediata applicazione della presente legge fossero chiamati ad occupare posti meno retribuiti, saranno conservati ad personam col titolo e con gli oneri del posto precedentemente occupato, sino a che gli impiegati stessi non vengano promossi o chiamati ad altro ufficio.

Questa disposizione non sarà applicabile agli impiegati ed ai casi contemplati nel secondo e nel terzo alinea dell'articolo 102.

Art. 108. Agli impiegati attualmente rivestiti del grado di capo-sezione non è applicabile l'articolo 83 della presente legge.

Art. 109. Nessun prefetto e nessun intendente potrà ritenersi autorizzato ad applicare la seconda parte degli articoli 49 e 57 che rispettivamente li riguardano, se non in quanto sia completamente collocato in impiego tutto l'attuale personale stipendiato.

Art. 110. Per gli effetti del precedente articolo, potranno sempre con decreto ministeriale venire applicati impiegati del primo ordine a servire provvisoriamente in posti del secondo ordine, salvo sempre il disposto dell'art. 107.

Art. 111. Agli impiegati, i quali, per soppressione di uffici o per riduzione di ruoli organici, rimanessero privi dell'impiego e non fossero nemmeno chiamati a servire sotto le condizioni degli articoli 102 e 104 della presente legge, saranno applicate le disposizioni transitorie della legge 11 ottobre 1863, n. 1500.

Art. 112. Tutte le piante organiche dei Ministeri, delle amministrazioni centrali distinte, delle prefetture, delle intendenze e delle delegazioni governative, saranno, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, stabilite con decreto reale e sottoposte al Parlamento mediante apposita appendice al bilancio dell'anno 1869.

Art. 113. Nulla è innovato pel Ministero di grazia e giustizia e dei culti rispetto alle disposizioni vigenti, in conformità della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, numero 2626.

Art. 114. Un regolamento, approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, provvederà all'esecuzione della presente legge.

Entro il termine di un anno, il Governo provvederà pure alla revisione e riforma di tutti i regolamenti esecutivi e disciplinari di servizio delle amministrazioni dello Stato, per coordinarli alle disposizioni della presente legge e per introdurre la maggior possibile semplificazione nella spedizione e nella trattazione degli affari.

Art. 115. È derogato a tutte le leggi anteriori, in quanto siano contrarie alla presente legge.

Questa andrà in vigore col . . .

GAZZETTINO

DELLA CITTA' E PROVINCIA

Onorificenza. S. M. il Re insigniva testè dell'ordine Mauriziano il Sig. Camillo Mina-Bolzesi.

Ipotecche. La Camera dei deputati, lo scorso Lunedì, prorogava il termine alle iscrizioni ipotecarie.

Ferrovia Mantova-Modena. Apprendiamo dalla Gazzetta di Mantova che l'altro ieri convenivano in Mantova i delegati delle Deputazioni Provinciali di Mantova, Verona e Mantova per trattare sulla questione del progetto ferroviario Mantova-Modena.

Torrone di Cremona. A seguito di quanto discorremmo nei passati numeri giova sapere che giorni sono il Municipio di Milano faceva sequestrare presso i droghieri della città tutto il torrone di Cremona indistintamente che tenevano, e fattolo poi analizzare nè trovata in esso alcuna sostanza nociva, levava il sequestro. Così Lucca.

Quanti danni per questa nostra industria! Se da una parte urge che il fatto, che ha occasionato tutto questo sussurro, venga chiarito e reso di pubblica ragione in tutte le sue più minute peculiarità, ripetiamo che a tutelare i molteplici interessi implicati in questa industria cremonese, più delle dichiarazioni parziali dei singoli fabbricatori occorre si adottino provvedimenti solidari da tutti

i medesimi raccolti in un proposito comune, allo scopo di contrapporsi con efficacia e con autorità a questa senza minaccia di rovina da cui è presa di mira l'industria del torrone.

Camera di Commercio.

Ecco l'elenco dei Consiglieri camerali eletti nelle elezioni generali il giorno 6 Dicembre 1868 per la provincia di Cremona.

Rivara Giovanni	Podestà Francesco
Anselmi Venceslao	Rizzi Gio. Batt.
Fezzi Pietro	Girondelli Pietro
Lanfranchi Carlo	Feraboli Enrico
Jacini Pietro	Corbari Cesare
Quaranta Giovanni	Quaini Stefano
Bertarelli Beniam.	

Comizio agrario di Cremona. Il giorno 25 Novembre p. p. convennero in assemblea ordinaria sotto la Presidenza del Sig. Marchese Uberto Pallavicino, tutti i membri della Direzione, buon numero di soci e Rappresentanti Comunali di questo Comizio, in una delle aule maggiori del Municipio di Cremona.

Alle ore dodici il sig. Presidente dichiarava aperta la seduta dando incarico al segretario di leggere il verbale della precedente adunanza generale, che senza alcun rimarco venne approvato. In seguito di che il sig. Presidente lesse una relazione, nella quale dopo aver esposto lo stato morale ed economico del Comizio, accennò alle cause molteplici che si opposero alla definitiva sua costituzione, e indicò dettagliatamente quanto fece di veramente utile la sua Direzione nel breve periodo di vita legale del Comizio. Nel medesimo tempo non ommise di ricordare come non si debbano sperare veri vantaggi dall'istituzione dei Comizi, se tutti concordi gli agricoltori ed in ispecial modo i suoi membri non si adoperino nell'intento del vero progresso agricolo, e finalmente conchiuse il suo discorso eccitando il Comizio ad una vita più attiva, e specialmente a voler con tutti i mezzi possibili appoggiare la Direzione che sarà per eleggersi.

Accolto tale discorso con segni manifesti di soddisfazione, il Segretario diede lettura degli oggetti da trattarsi; e quindi il sig. Presidente invitò il consigliere Lazzarini a discorrere sulla proposta fatta se il Comizio debba con i suoi fondi ed in quali proporzioni venire in sussidio dei danneggiati dalle recenti inondazioni. Ed il sig. Lazzarini espose come egli abbia proposto alla Direzione del Comizio di stanziare sul fondo che residuerà dall'esercizio del corrente anno L. 1536 in favore dei danneggiati dalle inondazioni, ma che non avendo egli trovato appoggio alla sua proposta nei Membri della Direzione ora la ripropone al Comizio, il quale, nel supposto caso che la respingesse, vorrà egli dice stanziare una tal somma da conferirsi a titolo di imprestito senza utile ad alcuni fra i più onesti agricoltori del Circondario che abbiano sofferto maggiori danni dall'inondazione.

Entrambe però tali proposte vennero reiette a grande maggioranza dal Comizio, il quale dichiarò che vivendo egli per cori dire di sussidii accordati per uno scopo ben determinato, non crede che possa permettersi di elargire somma alcuna per qualsiasi titolo ancorchè nobilissimo ed umanitario che si allontani dal mandato al Comizio stesso conferito. Respinta così tale proposta la Direzione ne formulò una nuova colla quale, progetta di stanziare la succennata somma nell'acquisto di alcune azioni della banca ipotecaria agricola che ha sede in Firenze. Il Sig. Bianchi la combatte calorosamente, meravigliandosi come la Direzione che lamentò sempre deficienza di mezzi pecunari ora proponghì l'impiego a frutto di un capitale che sarebbe

meglio devoluto all'acquisto di qualche nuova macchina agraria, all'esecuzione di qualche esperimento, od infine a tutto ciò che possa essere di immediato eccitamento al progresso. A combattere tali osservazioni il Cons. C. Mina-Bolzesi risponde non essere stata intenzione della Direzione nel proporre tale stanziamento di mettere a frutto un capitale, ma bensì di eccitare coll'esempio altri a concorrere nella istituzione di una banca agricola che sovenga i capitali all'agricoltura, banca che è reclamata dai bisogni degli agricoltori, i quali ora poveri e derelitti non trovano i mezzi dei quali abbisognano per raggiungere quel progresso che è voto ardentissimo del paese. A questa ed ad altri consimili osservazioni dirette anche a dimostrare quale sia lo scopo della banca agricola ipotecaria, svolto largamente dal Cav. Mina e dai Signori Caccialuppi e Manetti, risponde di nuovo il Signor Bianchi accennando alla necessità che ha il Comizio onde mostrare la utilità che può arrecare al paese, di parlar tosto ai sensi degli agricoltori usando mezzi pronti ed efficaci; e quindi chiede che il Comizio devolga ad altro uso la residua somma di Lire 1536. Pose termine a questa discussione il Sig. Ing. Maggi proponendo di sospendere ogni deliberazione in proposito, e procedere immediatamente alla disamina del preventivo, onde vedere se la somma in discorso possa essere stanziata a favore di qualche titolo forse dimenticato o troppo poco dotato. La proposta Maggi appoggiata dal Signor Caccialuppi ed accettata dalla Direzione è ad unanimità approvata; e perciò il Signor Presidente invita il Segretario alla lettura del preventivo attivo e passivo per il 1869.

Nel primo risulterebbero disponibili L. 7486 48 provenienti in parte da avanzi presumibili sul bilancio del corrente anno, in parte da contributo dei soci e da assegni fatti dal Consiglio Provinciale e da varii Consigli Comunali. Il Sig. Bianchi da questa somma complessiva preventivata vorrebbe che fossero depennate lire 160 che la Direzione indicò come proveniente da uno speciale assegno fatto da alcuni soci del Comizio, i quali si rifiuterebbero di soddisfarlo per ragioni che sarebbe troppo lungo esporre; il Comizio delibera sopra proposta del sig. Caccialuppi di radiare tal somma per intanto dal bilancio, dando però incarico alla Direzione di adoprarsi con tutti mezzi possibili di far risolvere la questione a seconda dei suoi diritti. Per tal modo resta approvato il preventivo attivo colla deduzione delle accennate L. 160. e perciò si procede all'esame del bilancio passivo. Nella prima categoria erano stanziati L. 1700 per esperimenti, acquisto di macchine, ecc. e dietro proposta del sig. Caccialuppi tal cifra viene aumentata delle Lire 256 48 che si leverebbero dalle L. 1236 che dovrebbero residuare nel 1869. A proposito di tal somma sorge il sig. Bandera domandando come mai non comparisca nel bilancio passivo in discussione, su di che il Cav. Camillo Mina risponde che l'Commissione si fece in quantochè ritenevasi che si dovesse assegnare una tal somma nel corrente anno. Ed il sig. Bandera in seguito a tale dichiarazione propone al Comizio che si accolga la proposta del sig. Caccialuppi, e che per riguardo alla cifra residua che sarà per verificarsi allorchè si presenterà il bilancio consuntivo, non si abbia a prendere impegno alcuno, ma sibbene a destinare ad un fondo di riserva. Essendo stata la proposta del sig. Caccialuppi e l'altra del Bandera accettate dal Comizio, la Direzione dichiara che non avendo trovato assegnamento la proposta somma di L. 1236 da impiegarsi in soccorso dei danneggiati dalle

inondazioni, o nell'acquisto di azioni della banca ipotecaria agricola, registrerà nel preventivo del 1869 la somma di lire tremila residuato nell'esercizio del 1868, rettificando il bilancio passivo a norma del desiderio espresso dal Comizio,

Dato termine così all'esame del preventivo il sig. Presidente invita i soci a procedere secondo la consueta norma alla nomina della Direzione e dei Revisori dei conti. Risultano eletti a maggioranza di voti

Presidente della Direzione
Sig. MINA-BOLZESI Cav. CAMILLO

Vice-Presidente
Sig. PALLAVICINO Marchese UBERTO

Segretario
Sig. MANETTI Dott. LUIGI

Consiglieri
Sgg. BINDA Dott. LUIGI - PODESTA'
Ing. FRANCESCO - VACCHELLI Ing.
GIULIANO - GARAVAGLIA DE SORESINA
Cav. PAOLO.

Revisori
MAGGI Ing. SIMONE - BANDERA LUIGI.
Dopo di che la seduta è levata alle ore 4.

Assemblea degli operai.

Domani, alle ore 4 pom. avrà luogo l'Assemblea straordinaria della Società di mutuo soccorso fra gli operai della nostra città, per trattare sulle modificazioni allo Statuto e Regolamento.

Ricordiamo che trattandosi d'una Assemblea Straordinaria, rendesi necessario l'intervento di due terzi dei Soci, per la validità delle deliberazioni.

V'accorrono numerosi gli operai, e facendo tesoro dell'esperienza acquistata negli scorsi anni, siano pronti a votare tutte quelle modificazioni che sono necessarie pel regolare andamento, e per lo stabile avvenire della loro Associazione.

NOTIZIE POLITICHE

Italia

Roma -- Stando ad informazioni ricevute da Roma, il *Corr. Italiano* si dice in grado di assicurare che il cardinale Antonelli ha inviata ai nuovi pontifici presso le potenze estere una nota, colla quale la Corte romana pretende giustificare l'atto crudele del 24 novembre, ed attenuare l'impressione tristissima che esso ha prodotto in tutti i paesi civili.

In questo nuovo documento che avrebbe la data del 29 novembre, il segretario di Stato fa una specie di storia, a modo suo, dei fatti dello scorso anno ed aggiunge delle allusioni assai risentite verso il nostro Parlamento per la deliberazione con cui stigmatizzò l'esecuzione di Monti e Tognetti, e contro il governo perchè si è associato alla dimostrazione della Camera e non ha impedito le pubbliche sottoscrizioni a favore delle famiglie dei due giustiziati e specialmente il concorso dei Consigli comunali a quelle sottoscrizioni.

Una corrispondenza romana della *Liberté* conferma, stigmatizzandola di eccessivamente crudele, la prossima condanna capitale del patriota Ajani.

Dice altresì che l'ex-re di Napoli trovandosi in questi giorni seriamente ammalato e che forse dovrà subire una dolorosa operazione alla gola.

Catania. -- L'eruzione dell'Etna continua con molto vigore. Le fiamme e la lava presentano uno spettacolo imponente. Il tempo è sereno, l'atmosfera chiarissima.

Estero

Spagna. -- In un carteggio madrilenno del *Constitutionnel* si legge:

Il partito repubblicano è instancabile nella sua propaganda. Oggi, 4, i giornali annunziano la formazione di comitati e delle dimostrazioni democratiche nei seguenti luoghi: Lerida, Pontevedra, Castuera, Castejon, Longares, Ateca, Novelda, Prubia, ecc. A Malaga il comitato repubblicano prepara un meeting di contadini nei campi d'Alora. I comitati d'Antequera, Coin e dei vicini distretti furono convocati. Il feroce oratore D. Fernando Garrido, terrà un discorso ai campagnuoli. D'altra parte la *Nacion*, chiama l'attenzione del governo sulla situazione della Navarra, dove la reazione carlista si fa di giorno in giorno più potente e più attiva. Vi posso assicurare che in quella provincia è pressima una sollevazione.

Spagna. -- Una lettera da Madrid, 3, all'*Opinione* esprime grandi inquietudini intorno alla possibilità di mantenere la quiete in tutte le provincie. Sono comparse parecchie bande, il lavoro scarseggia e la difficoltà della finanza aumentano. Si aggiunge che il governo provvisorio provvide con ogni sollecitudine alla tutela della sicurezza pubblica, e che se la situazione si facesse più grave non esiterebbe a prendere delle disposizioni eccezionali riservando il giudizio sui suoi atti alla costiguenza.

Parigi 8. -- La *Patrie* ed altri giornali dicono che le notizie di Costantinopoli e di Atene continuano ad essere rassicuranti. La Porta si lasciò indurre a prorogare fino al 17 del corrente il termine accordato alla Grecia per rispondere al suo ultimatum.

Parigi 9. -- Il *Moniteur* conferma che i ministri di Francia, d'Inghilterra e di Russia in Atene fecero passi collettivi presso il ministro degli esteri allo scopo di richiamare la sua attenzione sulle gravi conseguenze che potrebbe avere una politica aggressiva.

Pest 8. -- Una Deputazione degli Honveds si recò ad offrire all'Imperatore i suoi servigi per la difesa del trono e della patria. L'Imperatore rispose:

« Ricevo con piacere la testimonianza del vostro attaccamento: sono persuaso che gli Honveds sapranno sempre compiere fedelmente il loro dovere.

Vienna, 8. -- Un ordine del giorno dell'Imperatore all'esercito dice:

« La monarchia ha bisogno di pace; dobbiamo saperla mantenere. Dnre calamità colpirono l'esercito, ma il suo coraggio rimane sempre saldissimo. Io credo nel suo valore. »

Costantinopoli, 8. -- L'armata della Tessaglia fa preparativi per passare la frontiera greca.

ULTIME NOTIZIE

— Leggesi nella *Riforma*:

Le notizie di Roma segnalano la concentrazione in quella città ed a Civitavecchia d'immensi depositi di munizioni da guerra, che sorpassano di gran lunga i bisogni dell'esercito papale anche per una guerra di molti mesi.

Il nostro corrispondente soggiunge che quei depositi sono ragguagliati ad una forza di 1000,000 uomini.

— Scrivono da Madrid alla *France*:

La reazione carlista comincia a farsi seria. A Burgo de Osma e a Pamplona vi furono tentativi di sollevazione al grido di viva Carlo VII.

Assicurasi che 20 mila fucili ad ago, che scomparvero da Madrid dopo il saccheggio del Parco d'artiglieria, trovansi ora nelle mani dei partigiani di D. Carlos.

Madrid 9. -- In seguito all'intervento dei consoli esteri, si accordò agli insorti di Cadice un armistizio di 48 ore affinché sotterino i morti e facciano uscire le donne e i ragazzi. L'armistizio spirerà domani giovedì. Gli insorti ascendono a 3000. Appena spirato l'armistizio avrà luogo un attacco simultaneo per terra e per mare. Si calcola sopra un risultato certo ed immediato.

Borsa di Milano

(10 Dicembre)

Rendita italiana 57 60 - 57 75.

Sottoscrizione

A BENEFICIO DELLE FAMIGLIE
di MONTI e TOGNETTI
GIUSTIZIATI IN ROMA.

Lucca Luigi Casagrande	L. 4 --
Orio Rachele	" 25
Orio Cesira Polenghi	" 25
Cadolini Carlo	" 1 --
Cadolini Giulia	" 1 --
Binda Francesco	" 1 --
Della Scala	" 1 --
Fratelli Finzi	" 8 --
Lucchini Alessandro	" 5 --
Magni Paolo	" 1 --
Rodini Francesco	" 25
Tonnelli Pietro	" 1 --
Il 5 e 2 Corso della Scuola Magistrale Femminile e parecchie allieve del 1. Corso	" 8 58
Merli Luigi	" 1 --
Cgiaverini Dott. Stefano	" 1 --
Paloschi Pietro	" 1 --
Berardi Talia	" 1 --
Grandi Adele maestra della Scuola Magistrale Femminile	" 1 --
Peri Francesco Stud. di Pizzig.	" 1 --

Pubblica Soscrizione

PER UN MONUMENTO

DA ERIGERSI NELLA CATTEDRALE DI CREMONA

al compianto M. Vescovo ANTONIO NOVASONI

Poloni M. R. D. Giovanni, Parr. di Costetano	L. 20 --
Lucchini Sac. D. Luigi Coadj. idem	" 5 --
Bignami Antonio idem	" 2 --
Grandi Giovanni	" 5 --
Confraternita di detta Parrocchia	" 8 10
Altri offerenti	" 4 80
Ronzi e Signori tipografi Cremona	" 5 --

W. Elenco delle offerte pervenute direttamente al Comitato e versate nella Cassa provinciale.

Comune di Corte de' Cortesi	L. 100 --
Id. di Vhò	" 20 --
Id. di Cremosano	" 40 --
Id. di Malagnino	" 40 --
Id. di Ca d'Andree ed' Uniti	" 80 --

Pubblica Soscrizione

presso l'Ufficio del *Corriere Cremonese*
PER DANNEGGIATI POVERI DALL'INONDAZIONE,
Somma retro L. 1603 --

Merloni Sac. Don Carlo L. 3 --
Alunni dell'Orfanotrofio Maschile " 6 25

Totale L. 1612 25

Programma dei pezzi da eseguirsi dalla Banda della G. N. il giorno 13 Dicembre ad un'ora pom. sulla Piazza Garibaldi.

- 1 **Marcia.**
- 2 **Sinfonia** nell'Opera di parecchi Autori: **La Vergine di Kermo** composta dal M. *Ruggero Manna*, di proprietà della Pia Istituzione Musicale.
- 3 **Sempre elegante - Mazurka** di *Mattiozzi*.
- 4 **Duetto** nell'opera *Giovanna di Guzman* del M. *Verdi*.
- 5 **Preludio, Introduzione, Valzer e Duetto** nella *Traviata* del M. *Verdi*.
- 6 **Tentazioni Galoppe** di *Marco Sala*.

La buona usanza. Pervennero le seguenti caritatevoli offerte:

Agli Asili

In morte Colombi Domenico

Fezzi Dott. Gio. e Moghe	L. 2 --
Colli Pompeo e Moghe	" 4 --
I Coniugi Giacomo e Carlotta Dalla-Nocera	" 4 --

Al Patronato dei liberati dal carcere
Cazzaniga Avv. Gherardo " 1 --

All'Asilo di Grumello

Remondi Albino e Cattina Pezzini	" 2 --
Biolchi Carlo e Carolina Pezzini	" 2 --

per l'anniversario della morte di Mons. Vescovo Novasoni

Ai poveri danneggiati dall'inondazione
Camocini Prof. Luigi " 5 --

In morte

Roncaglio Rosa maritata Torricella
Agli Asili

Carbonelli Dott. Marcello	" 1 --
Gardazzi Giuseppe	" 1 --
Spadini Reg. Remigio	" 1 --

Alle Operaje

Bianchi Reg. Carlo	" 1 80
--------------------	--------

DIFFIDA

Si reca a pubblica notizia per ogni effetto di diritto che il Sig. Pietro Valcarengli di Azzanello con atto del giorno 9 and. mese a rogito del Notaio Dott. Stefano Chiaverini, ha revocato il mandato di procura generale per l'amministrazione tanto ordinaria che straordinaria de' suoi beni, conferito al signor Paolo Mascheroni di Soresina con atto 21 ottobre 1865 a rogito dello stesso Notaio. **Valcarengli Pietro.**

8.° REGG. ARTIGLIERIA

Brigata di Cremona

AVVISO

S'invita chiunque voglia assumere l'appalto per la provvista della paglia letterata e la compra del concime dei cavalli della suddetta Brigata, a presentare la sua offerta con scheda suggellata non più tardi del giorno 19 corrente Dicembre al Comando della Brigata nella caserma dell'Annunziata.

Le schede saranno aperte alle ore una pom. di detto giorno 19. Dicembre e l'appalto sarà deliberato a favore di colui che avrà offerto un prezzo minore di quello stabilito da una scheda suggellata firmata dal Comandante la Brigata.

Ogni concorrente dovrà prima dell'appalto depositare in danaro od in titoli la somma di L. 250.

I Capitoli d'onere sono visibili presso il predetto Comando di Brigata.

CAZZANIGA Dott. FULVIO, Direttore.

Tipografia Ronzi e Signori